

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 9/9611/2015

**OGGETTO: COMUNE DI AIRASCA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Airasca con deliberazione del C.C. n. n. 48 dell' 11/12/2014 (Prat. n. VP-004/2015), trasmesso alla Città Metropolitana in data 10/03/2015 (pervenuto l' 11/03/2015), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. 48 dell' 11/12/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- la modifica all'art. 41 bis delle N.T.A. del P.R.G.C. "*Aree agricole intercluse e/o ai margini del sistema insediativo con presidio esistente o funzionali ad insediamenti esistenti – (A.P.I.P.)*" e più specificatamente l'introduzione di chiarimenti sulle regole che definiscono la realizzazione delle residenze rurali, l'eliminazione della limitazione prevista dalle attuali norme di P.R.G.C. di considerare le SUL per le abitazioni rurali all'interno delle SUL ammesse nelle singole zone "A.P.I.P.", mantenendo comunque la necessità di computare tali superfici nel rapporto di copertura massimo;

- la possibilità, per l'area "A.P.I.P. 4", di ampliare le SUL per strutture necessarie alla conduzione delle attività agricole, dagli attuali 2.500 mq a 5.500, senza modifiche al rapporto di Superficie Coperta;
- l'individuazione di una nuova strada vicinale come strada di Piano regolatore, con la funzione di dare accesso ai fondi agricoli che si trovano a Sud della circonvallazione di Airasca;
- la modifica alla perimetrazione delle aree di salvaguardia di due pozzi dell'acquedotto, a seguito della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 33 del 14/02/2014 a titolo "Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati pozzo 2 – cod. univoco TO-P-03407 – e pozzo 2 bis – cod. univoco TO-P-03406 - ubicati in Via della Maniga del Comune di Airasca";

dato atto che, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 65 del 30/06/2014, con determinazione n. 1 del 29/09/2014 ha escluso la Variante dall'assoggettamento al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino (ora Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana) prot. n. 047239/2014/LB6 del 18/03/2014;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità della Città Metropolitana in data 24/03/2015;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *“il sindaco del comue capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 “ della citata legge n. 56/2014;*
- *ove, alla predetta data, non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della Provincia;*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano”;*

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia;

visto il Decreto del Sindaco della Citta’ Metropolitana di Torino n. 78/8188 del 08/04/2015;

D E T E R M I N A

- 1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Airasca con deliberazione C.C. n. 48 dell’ 11/12/2014, le seguenti osservazioni:
 - a) in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, è importante che la documentazione di Variante riporti, su ciascun elaborato, gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale), il timbro del Comune, la firma del Segretario Comunale, del Sindaco, del Progettista, del Geologo (o di altri professionisti) sugli elaborati di specifica competenza;
 - b) la L.R. n. 3/2013, ha apportato modifiche importanti alla L.R. 56/77, anche in riferimento ai contenuti degli Atti deliberativi di approvazione delle Varianti parziali. In particolare, il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 riporta che: *“la deliberazione di adozione della variante parziale contiene... un prospetto numerico dal quale emerge la Capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti*

- parziali precedentemente approvate....". Si consiglia, pertanto, di aggiungere tali contenuti nell'Atto di approvazione definitiva della Variante;*
- c) si suggerisce di accertare, mediante idonei elementi (scheda quantitativa dei dati urbani, tabelle d'area) che la Capacità Insediativa Residenziale delle zone "A.P.I.P." sia già stata computata in sede di redazione del P.R.G.C., ricordando i limiti previsti nel merito, per le Varianti parziali, dall'art. 17 comma 5 e) della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 - d) la "tabella n. 3" allegata alla Variante, riporta presumibilmente lo stato modificato. Si suggerisce di allegare anche lo stato vigente appurando, nel contempo, se le variazioni coinvolgono (o meno) anche l'area "A.P.I.P. 1", che parrebbe passare da 2.000 a 2.500 mq di S.U.L.;
 - e) si suggerisce, in sede di approvazione definitiva della Variante, di allegare anche la Tavola del P.R.G.C. vigente, i cui stralci sono stati inseriti nella Relazione illustrativa;
 - f) l'art. 41 bis delle NTA di P.R.G.C. modificato con la presente Variante, riferisce che il calcolo delle volumetrie per le residenze rurali debba far riferimento ad un altro articolo (n. 36 comma 7.5.1), che però non è stato allegato alla documentazione di Variante. Si suggerisce, pertanto, di unire tale articolo (ovvero l'intero testo delle Norme Tecniche) in sede di approvazione definitiva.
 - g) considerato che il comune di Airasca non risulta essere adeguato al PAI., nel sollecitare l'Amministrazione ad effettuare in tempi brevi tale adeguamento a favore della sicurezza del territorio, si precisa che la Relazione geologica di Variante dovrà: riportare le conclusioni finali alla data aggiornata del periodo di adozione della Variante; prendere in considerazione tutti gli interventi della Variante compresa la strada vicinale che, considerata la sua ubicazione prossima ad un canale ed in aree precedentemente coinvolte da eventi alluvionali, dovrà essere analizzata puntualmente sotto il profilo geologico/idraulico;
 - h) sempre nel merito della strada vicinale, si rimanda alla normativa in materia di salvaguardia delle sponde dei corsi d'acqua ed in particolare al R.D. n. 523/1904 e s.m.i.; inoltre, si suggerisce di chiarire la presenza di un'area in prossimità del laghetto - non confermata nello stato di Variante - e di precisare altresì la destinazione d'uso dell'area a retinatura rossa che incrocia la viabilità podereale, specificandone la modalità di risoluzione dell'intersezione. In ultimo, considerando che la proposta di Variante è orientata a limitare l'utilizzo dell'accesso sulla S.S. 23, si suggerisce di effettuare una disamina di eventuali soluzioni alternative a tale varco;

- i) in merito alla Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 33 del 14/02/2014, inerente le fasce di rispetto dei pozzi, si suggerisce di allegarla alla documentazione di Variante;
 - j) si segnala che non è pervenuto ai nostri uffici il progetto definitivo e la Deliberazione di C.C. relativa alle precedenti varianti parziali approvate dal Comune e menzionate della D.C.C. di adozione della presente Variante. Si chiede, quindi, di allegare tale documentazione in occasione della trasmissione del progetto definitivo della presente Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico Decreto del Sindaco della Citta' Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il "PTC2", ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 3. **di trasmettere** al Comune di Airasca la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 09/04/2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Arch. Paolo Foietta)
(F.to in originale)